

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022

ALLEGATO 2

DOMANDE & RISPOSTE

1. Cosa si intende per “tabelle integrate a punti” ?

Il Gruppo “Danno alla persona dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha perseguito in primo luogo l’obiettivo di garantire la “**uniformità pecuniaria di base**” cui fanno riferimento le note sentenze della Corte costituzionale n. 184/1986 e della Cassazione n. 12408/2011. Per la Cassazione, sentenza n. 10579/2021: *“la tabella elaborata dall’ufficio giudiziario definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell’uniforme risoluzione delle controversie [...]. Quando il sistema del punto variabile non è seguito la tabella non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza [...]. Garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”*.

Le tabelle ed. 2022 per la liquidazione del danno parentale integrate a punti sono state elaborate a partire dalle precedenti tabelle ed. 2021 del Tribunale di Milano, utilizzando i valori monetari della forbice delle dette tabelle e con riferimento alle stesse circostanze (età vittima primaria, età vittima secondaria, convivenza, presenza o meno di congiunti superstiti ed intensità del vincolo affettivo) menzionate nei criteri orientativi delle precedenti tabelle.

In particolare, le tabelle sono state integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti, allo scopo di agevolare in fase stragiudiziale gli avvocati delle vittime e delle compagnie assicuratrici ed il liquidatore e, nel corso del giudizio, le parti e il giudice, nell’individuazione dell’importo congruo nel caso di specie: l’obiettivo è stato quindi aumentare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia azzerare l’ineludibile necessità di un margine di discrezionalità del giudice nell’apprezzare il risarcimento congruo del singolo caso concreto, in conformità a quanto sancito in più occasioni dalla Corte di Cassazione.

Non si tratta quindi di “nuove tabelle” ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti.

2. Quando sono cominciati i lavori e perché l'integrazione a punti?

Ottobre 2015: costituzione di un gruppo di studio (Gruppo 3, coordinato dalla presidente Adriana Cassano Cicuto) sul danno da perdita del rapporto parentale con l'obiettivo di svolgere un accurato monitoraggio delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale al fine di verificare i criteri con cui i giudici liquidano questa voce di danno non patrimoniale e, se necessario, modificare la veste grafica e la nota illustrativa delle tabelle milanesi sul danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale.

2016-2018: raccolta e disamina di 415 domande liquidate in sentenza per danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale; elaborazione di una griglia di analisi dei valori monetari, liquidati per ciascun soggetto legittimato, e delle motivazioni esposte nelle sentenze; approvazione del documento del 5.07.2018, avente ad oggetto la "*Nuova veste grafica dei criteri orientativi del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale*", pubblicato sul sito del Tribunale di Milano il 12.07.2018; nel documento si evidenzia la criticità della tabella del danno da perdita del congiunto, nella parte in cui prevede "*liquidazioni per importi assai differenziati, con range in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500%, per la seconda serie dei prossimi congiunti (in favore del fratello e del nonno)*".

2019-aprile 2021: raccolta e inserimento nella griglia di ulteriori sentenze, elaborazione di diversi "*range*" di liquidazione e disamina comparata dei precedenti in base al tipo di rapporto parentale; si ricercano nelle sentenze raccolte dei *leading cases* (sentenze pilota); in totale, nel corso di numerose riunioni, e grazie all'aiuto di tanti avvocati componenti del Gruppo sono raccolte, inserite nella griglia ed esaminate complessivamente circa 600 sentenze.

Dopo la sentenza Cass. 10579/2021 il 28.05.2021 il gruppo Danno alla persona dell'Osservatorio si è riunito ed ha rilevato come tale sentenza, condivisibile o meno che fosse, inaugurasse un nuovo orientamento della Cassazione in materia di liquidazione del danno da perdita del parente, orientamento che non poteva essere ignorato; si è osservato che i vigenti criteri milanesi di liquidazione del danno parentale (età vittime primaria e secondaria, convivenza, ecc.) erano stati tutti confermati dalla sentenza Cassazione n. 10579/2021, che nulla aveva obiettato anche sulla congruità dell'importo massimo liquidabile, lamentando solo l'eccessiva discrezionalità tra il valore medio-base ed il massimo; si è quindi proposto di abbandonare il progetto di enucleare *leading cases* dal monitoraggio ed adeguarsi ai principi espressi dalla Cassazione, elaborando delle "tabelle a punti" coerenti con i criteri orientativi ("*non esiste un minimo garantito*") delle tabelle milanesi ed. 2021, con i valori monetari medio-base e massimo delle dette tabelle e, infine, con i risultati dell'ampio monitoraggio già compiuto.

3. Con che metodo si è proceduto a questa integrazione a punti?

Sono state tenute dal 2021 ad oggi sei riunioni (*on line*, in presenza e miste) aperte a giudici ed avvocati, che hanno potuto esprimere la propria opinione, fornire suggerimenti ed elaborare proposte concrete: nella scelta del tipo di tabella a punti sono stati coinvolti altresì 24 giudici civili che si occupano di liquidazione del danno parentale, i quali hanno fornito interessanti spunti e suggerimenti, di cui si è tenuto conto.

La tabella integrata a punti per somma rappresenta dunque un risultato di sintesi, progressivamente raffinato secondo le valutazioni maggiormente condivise dal gruppo (6 contrari su oltre 80 partecipanti complessivi ai lavori), nel rispetto dei “paletti” propri del metodo degli Osservatori e, cioè:

- 1) l’humus di partenza sono i valori monetari delle tabelle milanesi, in quanto seguite da almeno l’80% degli uffici giudiziari d’Italia e considerato che la sentenza della Cassazione n. 10579/2021 non ha censurato i valori monetari ma solo i criteri di applicazione,
- 2) tali importi sono stati elaborati secondo la regola della coerenza con il monitoraggio già effettuato: in altre parole, le tabelle integrate a punti non sono state l’occasione per diminuire ovvero aumentare i risarcimenti finora liquidati con le tabelle sul danno parentale approvate dal 2009 al 2021; consapevoli da un lato che la sofferenza per la perdita di una relazione affettiva importante sarà sempre a ben vedere incommensurabile rispetto al denaro, e dall’altro delle conseguenze macroeconomiche delle liquidazioni adottate dalla giurisprudenza di merito, l’unica via concretamente percorribile è sembrata quella di attenersi al metodo degli Osservatori, e quindi estrarre dei criteri liquidatori dall’ “osservazione” dei precedenti di merito;
- 3) rispetto ed applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, *in primis*, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il "valore medio del punto" deve essere estratto dai precedenti;
- 4) evitare che il risarcimento si traduca in un mero calcolo matematico e le tabelle siano usate come una scorciatoia per eludere gli oneri assertivi e probatori gravanti sulle parti e l’obbligo di motivazione gravante sul giudice; le tabelle devono tener conto, invece, delle peculiarità della fattispecie concreta e dar modo ai difensori di allegare e provare (spesso anche in via presuntiva) i fatti posti a fondamento della domanda, ovvero di eccepirne l’insussistenza, ed al Giudice di motivare sul punto, sì da evitare che si liquidi un danno *in re ipsa*. Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “*tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale*” (Cass. 11689/2022). In altre parole, come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle ed. 2021: “*Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa; come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità*”. In conclusione, si deve affermare che all’onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi, non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost.”

Per un resoconto dettagliato dei lavori del gruppo 3 è possibile consultare il “*report cronologico dei lavori del gruppo 3*”, sul sito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (www.milanosservatorio.it).

4. Come è stato determinato il valore-punto e come si usano le tabelle integrate a punti ?

Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100).

Si è poi previsto un punteggio per ognuna delle circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “*Criteri orientativi*” delle precedenti tabelle milanesi (quali l’età della vittima primaria, l’età della vittima secondaria, ecc.): si determina il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, pervenendo così all’importo monetario riconoscibile.

5. Quanti sistemi di tabelle integrate a punti sono stati esaminati e perché è stato scelto il sistema di tabelle “per somma di punti” ?

Nella riunione *on line* tenuta il 13.12.2021 sono state esaminate tre diverse tabelle a punti:

- 1) la prima, per somma/differenza di punti a partire dal valore medio-base;
- 2) la seconda, per somma di punti partendo da zero, corredata di casi per il confronto con il monitoraggio;
- 3) la terza, per media di punti.

Il sistema di tabellazione con il metodo “per somma/differenza di punti partendo dal valore medio-base”, inizialmente ritenuto dal gruppo come più adatto a tenere conto della forbice delle pregresse tabelle milanesi, è risultato concretamente impraticabile: difatti, per renderlo coerente con il monitoraggio, sarebbe stato necessario in più occasioni diminuire i valori monetari, già ottenuti e liquidabili con gli altri parametri, in ragione dell’età avanzata della vittima primaria e/o secondaria, della presenza di diversi superstiti, dell’assenza di convivenza ovvero della scarsa intensità del vincolo affettivo perduto. Questa soluzione è stata reputata non condivisibile, sia per ragioni etiche e di buon senso, sia per la struttura e la dinamica del processo, fondate sulla regola della domanda e dell’eccezione e dei conseguenti oneri assertivi e probatori.

Parimenti sono state riscontrate delle criticità nella tabella “per media”, per due principali ragioni: i calcoli sono di più di quelli necessari per la tabella “per somma” ed il peso delle singole circostanze, tra cui anche l’intensità della relazione affettiva, è “annacquato” nella media con le altre circostanze. La media tra i punti delle varie circostanze appare in contrasto con le emergenze del monitoraggio, in quanto dalla disamina delle sentenze risulta che le diverse circostanze hanno un diverso peso specifico nel fondare la liquidazione.

Di contro, il sistema delle tabelle “per somma di punti partendo da zero” è risultato preferibile, in quanto consente all’operatore del diritto di apprezzare immediatamente il peso (anche monetario) delle varie circostanze ed è coerente con la prassi liquidatoria di attribuire circa il 30% dei punti alla circostanza consistente nell’intensità della specifica relazione affettiva perduta, senza mediare questo dato con gli altri parametri.

Per superare ogni residuo dubbio nella scelta, è stato effettuato uno “stress test” presso 24 giudici civili che si occupano del danno alla persona tra Tribunale e Corte d’Appello di Milano; agli stessi sono state inviate le due proposte di tabelle con alcuni esempi di casi pratici: 21 magistrati su 24 hanno motivatamente indicato come preferibile le tabelle per somma di punti.

6. Perché il valore-punto è stato calcolato sull’importo massimo della forbice e non su quello base ?

Il valore-punto è stato calcolato sull’importo massimo della forbice per le due tabelle e non sul valore medio-base perché, se si usa il valore medio-base per determinare il valore del punto, si ottiene una tabella per somma e differenza di punti partendo dal valore medio-base con le criticità già evidenziate nel paragrafo che precede.

7. Quali circostanze sono state considerate per assegnare i punti ?

Sono state considerate le circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “Criteri orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: l’età della vittima primaria, l’età della vittima secondaria, la convivenza, l’esistenza di superstiti, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.

Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano -secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l’esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.

Si può notare che le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.

Nell’apprezzamento dell’intensità e qualità della relazione affettiva, si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.

8. Con quali criteri sono stati distribuiti i punti tra le varie circostanze ?

Per distribuire i punti tra le dette circostanze si è proceduto per tentativi con tante simulazioni su dei “casi”, confrontando gli importi monetari liquidabili in base alle ipotesi di distribuzione dei punti e le liquidazioni in concreto riconosciute dai giudici di merito per casi simili nelle sentenze raccolte con il monitoraggio.

Dopo tanti tentativi, con progressivi aggiustamenti, si è pervenuti all’attuale distribuzione dei punti, che è risultata quella più idonea a soddisfare l’obiettivo del migliore allineamento possibile alle emergenze del monitoraggio.

Giova sottolineare che naturalmente non è possibile ripartire i punti per le cinque circostanze in modo da ottenere liquidazioni allineate a tutte le sentenze del monitoraggio, atteso che le singole decisioni scontano l'imponderabile variabilità del caso concreto, onde l'allineamento che si è ottenuto è chiaramente sempre tendenziale.

Ancora si evidenzia che la calibrazione dei punti non sempre è aritmeticamente lineare (ad es. nella tabella genitori/figli/coniuge/assimilati i punti per l'età decrescono più rapidamente da 71 anni in poi rispetto ai decenni precedenti): questo andamento consente di raggiungere l'obiettivo del migliore allineamento possibile alle emergenze del monitoraggio.

Per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta i punti attribuibili sono 30 nel massimo: tale punteggio conduce a risultati monetari in linea con il monitoraggio ed appare anche coerente con l'unico dato normativo, ad oggi vigente, per altra tipologia di danno non patrimoniale, in materia di personalizzazione (art. 138 CAP per il danno alla salute nelle lesioni macro-permanenti derivanti da sinistri della circolazione stradale e da colpa medica).

9. Perché è stato previsto un “cap” ?

Nella primigenia versione delle tabelle integrate a punti, i punti attribuibili erano al massimo 100: con una tabella siffatta si è tuttavia constatato che si perviene alla liquidazione dell'importo massimo solo nel caso tipicamente più drammatico di perdita del parente (genitore che perde il figlio unico in tenera età ed in circostanze penose, e viceversa); tale soluzione tuttavia non era conforme al monitoraggio, da cui emerge che anche in casi diversi da quello appena menzionato i giudici di merito, ricorrendo altre circostanze, hanno risarcito il danno da perdita del parente nella misura massima. Per allineare la calibrazione dei punti alle emergenze del monitoraggio, è stato quindi introdotto il sistema del “cap”: i punti astrattamente attribuibili nelle due tabelle sono nel massimo 118 e 116 rispettivamente. Con il “cap” entrambe le tabelle consentono di pervenire al massimo punteggio in più ipotesi, proprio come emerge dal monitoraggio delle sentenze. Il valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle milanesi opera come un “cap” (soglia non superabile), salva l'eccezionalità del caso e la necessità di specifica motivazione per liquidare importi maggiori della soglia massima.

10. Qualità ed intensità del rapporto affettivo con il parente perduto: cosa significa ?

Per tale circostanza (indicata con lettera “E” nelle tabelle) sono previsti fino a 30 punti, pari ad € 100.950,00 nella tabella per la perdita del genitore/figlio/coniuge/assimilati ed € 43.836,00 nella tabella per la perdita del fratello/nipote.

Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale). Si valuterà quindi se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.

Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro, il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri che precedono e delle conseguenziali valutazioni

presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempré;
- condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempré;
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
- altri casi.

Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (ad es., nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale) sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.

11. Perché la distribuzione dei punti è diversa nelle due tabelle ?

La tabella della perdita del parente di 2° grado (fratelli e nipoti) presenta una sostanziale differenza rispetto a quella della perdita del parente di 1° grado (genitori/figli) e del coniuge ed assimilati: tale differenza consiste nella circostanza, emergente dal monitoraggio, che tendenzialmente manca una presunzione di danno sofferenziale intenso per la perdita di tali relazioni parentali onde si registrano liquidazioni di importi anche molto contenuti (si parte da € 10.000,00 per perdita del fratello non convivente nel monitoraggio) che possono anche decuplicarsi in presenza di circostanze quali la convivenza ovvero altre circostanze specifiche allegare e provate. Come è naturale, la forbice delle tabelle milanesi per perdita di fratelli/nipoti sinora adottate rispecchiava già tali diversificate liquidazioni della giurisprudenza di merito, atteso che il rapporto tra il valore monetario medio-base e quello massimo era di 1 a 5 mentre nella tabella del parente di 1° grado e coniuge/assimilati il rapporto tra valore base e valore massimo era di 1 a 2.

Proprio per tenere conto di tale specificità, emergente anche dalla forbice della precedente tabella della perdita del parente di 2° grado e dal monitoraggio, non è stato possibile (come diversi componenti del gruppo avevano ipotizzato) assegnare i punti in maniera identica per le cinque circostanze nelle due tabelle; per la tabella dei fratelli-nipoti l'assegnazione dei punti è stata, quindi, calibrata -rispetto a quanto previsto nella tabella della perdita del parente di 1° grado/coniuge ed assimilati- con punti inferiori per l'età (della vittima primaria e secondaria) e maggiori per la convivenza, fermi i punti per le altre circostanze, proprio per rispecchiare il diverso "peso specifico" delle circostanze nella liquidazione della perdita di fratelli/nipoti, per quanto emergente dal monitoraggio.

12. Perché non si è data importanza alla “vicinanza geografica” per i parenti che vivono nella stessa città o provincia ?

Dal monitoraggio non è emerso che la vicinanza geografica tra i parenti sia un criterio da cui i giudici presumono in via generalizzata per tutti -in base alle regole di comune esperienza- l'esistenza di una sofferenza per la perdita del parente: del resto, le controversie promosse tra parenti che vivono nella stessa città dimostrano che non sempre la vicinanza geografica è indice di maggiore vicinanza affettiva rispetto a parenti che abitino lontano e ciò a maggior ragione nell'epoca attuale in cui anche grazie alla tecnologia è possibile intrattenere frequentazioni diurne anche con parenti che abitino a distanza.

Circa la vicinanza fisica, sulla scorta del monitoraggio, considerato che in taluni casi il dato dell'abitazione dei parenti nello stesso contesto condominiale è stato valorizzato a fini liquidatori, si è inserita la possibilità di attribuire otto punti in entrambe le tabelle nell'ipotesi di familiari non conviventi ma abitanti nello stesso stabile/complesso condominiale.

13. Perché nella tabella per la perdita del fratello/nipote è stato prevista l'attribuzione di più punti nell'ipotesi di convivenza da oltre 30 e da oltre 40 anni ?

Nel dibattito del gruppo è emerso che l'andamento necessariamente decrescente dei punti dell'età avrebbe potuto penalizzare fattispecie rare ma possibili di fratelli adulti che non hanno mai lasciato il nucleo familiare originario, o che comunque convivono da quando sono nati, per i quali la perdita del fratello “lungo-convivente” evidentemente potrebbe determinare un notevole stravolgimento della vita quotidiana, oltre che una notevole sofferenza; si è pensato di valorizzare tale situazione con il riconoscimento di una maggiorazione del punteggio attribuito alla convivenza: non 20 punti come di regola ma 25, ovvero 30 punti, a seconda della durata della convivenza tra vittima primaria e secondaria.

14. Perché nelle due tabelle sono diversi i parenti superstiti da considerare per l'attribuzione dei punti previsti per tale parametro?

Le due tabelle riguardano rapporti parentali diversi e tanto è stato considerato dai giudici di merito nel valutare l'attribuzione dei punti per l'esistenza o meno di parenti superstiti: di conseguenza nelle due tabelle sono specificati i parenti superstiti da considerare ai fini dell'attribuzione dei punti, in conformità a quanto emergente dal monitoraggio.

15. È possibile risarcire la perdita di altri tipi di rapporti parentali non menzionati in queste tabelle? E con quali parametri?

Come già scritto nei criteri orientativi delle tabelle ed. 2021, ovviamente spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto. Quanto alla liquidazione, il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli “tabellati”: ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati.

16. È possibile superare il valore massimo previsto nelle tabelle? Ed in caso di fatti dolosi?

Come anche già scritto nei criteri orientativi delle tabelle sulla liquidazione del danno parentale ed. 2021, debbono essere distinte le ipotesi integranti responsabilità oggettiva e reati colposi da quelle che integrano, invece, reati dolosi, osservandosi che le tabelle si applicano solamente alle prime. Nelle fattispecie in cui l'illecito sia stato cagionato con dolo, spetta al giudice valutare tutte le peculiarità del caso concreto e pervenire eventualmente ad una liquidazione che superi l'importo massimo previsto nelle tabelle, in considerazione della (di regola) maggiore intensità delle sofferenze patite in tali casi dalla vittima secondaria.

17. Come liquidare il danno da grave lesione del rapporto parentale ?

Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella *ad hoc*, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato.

18. I lavori sono in corso

Come emerge dal “report cronologico dei lavori”, il gruppo danno alla persona dell'Osservatorio milanese è sempre stato consapevole che l'obiettivo di realizzare tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del parente fondate sul monitoraggio fosse una missione di grande complessità.

Il gruppo è consapevole che il presente strumento che si pone a disposizione degli operatori del diritto è certamente imperfetto e migliorabile: *“il meglio però è spesso nemico del bene”*.

Si è quindi pensato di iniziare a testare queste tabelle anche con l'aiuto dei giudici che in concreto riterranno di applicarle. Invitiamo infatti i giudici che riscontrino criticità applicative delle tabelle, o che abbiano suggerimenti migliorativi, ovvero anche dubbi sull'uso delle stesse, a scrivere all'indirizzo info@milanosservatorio.it le proprie riflessioni, proposte, domande, suggerimenti, idee, così fornendo un prezioso contributo all'Osservatorio per migliorare nella prossima edizione questo strumento con l'ausilio delle risultanze del collaudo sul campo.

Milano, 28 giugno 2022

per l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

dott. Damiano Spera - Coordinatore del “Gruppo danno alla persona”

dott.ssa Ilaria Gentile